ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 21

Pensione a favore dei superstiti

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidita' dal precedente articolo 18, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite e' il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;

b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico che seguono corsi di studi la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di eta';

c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti. Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformita' all'articolo 404 del codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto. La pensione di riversibilita' non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma. Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate. Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio e' celebrato. Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato e' accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso. L'ente puo' chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile. La pensione ai familiari superstiti e' pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del

decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidita':

1) sessanta per cento per un superstite;

2) ottanta per cento per due superstiti;

3) cento per cento per tre o piu' superstiti. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti e' attribuita ai medesimi in parti uguali. Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione e' riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' avvenuta la variazione.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, non più in vigore dal 3 agosto 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	II — Trattamenti previdenziali e assistenziali - contributi
Capo	I — Trattamento di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-21-pensione-a-favore-dei-superstiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it